

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-60 del 09/01/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C per lo stabilimento sito in comune di Ozzano Emilia, via Pedagna n° 58 e aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del D.Lgs n° 387/03 con atto di determina n° 466 (PG 150077) del 13/09/2010 (aggiornato con successivi atti n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 e n° 2715 PG n° 176888 del 19/12/2013)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-28 del 03/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C per lo stabilimento sito in comune di Ozzano Emilia, via Pedagna n° 58 e aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del D.Lgs n° 387/03 con atto di determina n° 466 (PG 150077) del 13/09/2010 (aggiornato con successivi atti n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 e n° 2715 PG n° 176888 del 19/12/2013)

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla SOCIETA' AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C per lo stabilimento ubicato nel Comune di Ozzano Emilia, via Pedagna n°58 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003⁵ e sostituisce la prescrizione n°11 dell'allegato A alla determina n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 in quanto è modificata la ricetta di biomasse in alimentazione all'impianto secondo quanto

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 466 PG 150077 del 13/09/2010 rilasciato della Provincia di Bologna aggiornato per modifica non sostanziale con determina n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 e determina n° 2715 PG n° 176888 del 19/12/2013

richiesto con domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica del 07/06/2016 ⁶ come segue:

11. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare il quantitativo di 11400 tonnellate/anno dichiarato nella richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica all'impianto e dovrà rispettare la ricetta comunicata con la documentazione allegata alla richiesta di modifica stessa:

BIOMASSE	tonnellate/anno
Insilati da colture vegetali (mais, orzo/triticale)	5350
Biomasse extra-aziendali costituite da sottoprodotti vegetali e sottoprodotti animali SOA di Categoria 3 di cui al Reg.CE n°1069/09 (melasso, siero di latte, sangue ...)	4300
Biomasse costituite da sottoprodotti animali SOA di Categoria 2 di cui al Reg.CE n°1069/09 (rumine e stallatico)	1750
TOTALE	11400 t/anno

Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti fra le parti;

I nuovi sottoprodotti SOA utilizzati nell'impianto (rumine e stallatico) dovranno essere introdotti, al loro arrivo, direttamente nella vasca di miscelazione, non essendo presenti presso l'impianto strutture idonee al loro stoccaggio. Qualora, in futuro, il quantitativo di questi materiali dovesse aumentare, dovranno essere installate idonee strutture adibite allo stoccaggio degli stessi, in conformità alle normative ambientali e sanitarie vigenti.

Dovrà essere garantito il tempo di ritenzione delle biomasse nei digestori dichiarato nella relazione tecnica allegata alla presente domanda e pari a 111 giorni.

I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati su registri dedicati.

4. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁷ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene (prescrizioni da 18 a 30 dell'allegato A alla determina n° 1750/2013), scarichi di reflui in acque superficiali (prescrizioni da 32 a 36 dell'allegato A alla determina n° 1750/2013), utilizzo agronomico del digestato (prescrizioni da 37 e 38 dell'allegato A alla determina n° 1750/2013). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'autorizzazione

⁶ Domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ex art 12 del DLgs 387/03, agli atti di ARPAE con PGBO 10239 del 07/06/2016

⁷ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 466 PG 150077 del 13/09/2010 rilasciato della Provincia di Bologna aggiornato per modifica non sostanziale con determina n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 e determina n° 2715 PG n° 176888 del 19/12/2013

unica atto di determina rilasciato dalla Provincia di Bologna n° 466 PG 150077 del 13/09/2010 ed aggiornato per modifica non sostanziale con determina n° 1750 PG 126688 del 09/09/2013 e determina n° 2715 PG n° 176888 del 19/12/2013. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica ex DLgs 387/03, quale parte integrante in quanto ne costituisce aggiornamento.

5. Si dà atto che la SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C dichiara che l'impianto è già adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 e pertanto non è stato presentato progetto di ulteriori interventi ed opere di adeguamento.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹
8. Obbliga la società SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata¹⁰
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C , c.f. 03667910370 e p. iva 00648541209, avente sede legale e stabilimento in comune di Ozzano dell'Emilia, via Pedagna n°58, ha presentato in data 13/08/2015 allo SUAP del comune di Ozzano Emilia una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali generato dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse attualmente autorizzato con Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

del Dlgs 387/03 dalla Provincia di Bologna¹¹.

In data 09/11/2015 è pervenuta la documentazione integrativa¹² contenente, in merito alle altre matrici ambientali da ricomprendere in AUA, i monitoraggi effettuati o eventuali modifiche da apportare. Per tutte le matrici ambientali ricomprese in AUA è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata. E' inoltre dichiarato che l'impianto è adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011, normativa regionale sopravvenuta in data successiva alla costruzione dell'impianto;

In data 22/02/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna.

In data 07/06/2016 è pervenuta una richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica vigente¹³ per l'utilizzo di nuove biomasse nella ricetta di alimentazione dell'impianto con l'introduzione di SOA di Categoria 2 di cui al Reg CE n° 1069/09 (stallatico e contenuto ruminale). Successivamente la Società Agricola Val Bacchetti Sas ha inviato l'atto di riconoscimento ai sensi del Reg CE/1069/09 acquisito dall'impianto e rilasciato dall'AUSL di Bologna Area Sanità Pubblica Veterinaria in data 23/06/2016¹⁴.

In data 21/12/2016 è pervenuto il contributo tecnico¹⁵ del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna alla richiesta di modifica della ricetta di alimentazione delle biomasse all'impianto.

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Si dà atto che la SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato C

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

¹¹ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 466 (PG 150077) del 13/09/2010 aggiornato per modifica non sostanziale con determina n° 1750 (PG 126688) del 09/09/2013 e determina n° 2715 (PG n° 176888) del 19/12/2013

¹² Documentazione integrativa agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 129928 del 09/11/2015

¹³ Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica ex art 12 del Dlgs 387/03, agli atti di ARPAE con PGB0 10239 del 07/06/2016

¹⁴ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0 12105 del 30/06/2016

¹⁵ Parere favorevole con prescrizioni del Servizio territoriale di ARPAE Bologna PGB0 24342 del 21/12/2016

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C

Comune di Ozzano Emilia - via Pedagna n°58

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla società SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C nello stabilimento ubicato in Comune di Ozzano Emilia, via Pedagna n°58, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	5400 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TORCIA

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio della torcia di emergenza, causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

Il dimensionamento della torcia deve garantire gli eventuali svuotamenti in emergenza del biogas in stoccaggio secondo i criteri di cui al punto 2.2 della DGR 1495/2011

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: DEMISTER E DKFILL

Dovrà essere effettuata una corretta e regolare manutenzione degli impianti di abbattimento/presidi installati (lavaggio/sostituzione dei filtri, ecc...) al fine di mantenere sempre in perfetta efficienza il sistema.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 e UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 e EPA CTM-027:1997 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente

superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
3. La presa di campionamento dell’emissione E1, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. La Ditta dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l’entità delle emissioni, con particolare riferimento all’eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse;
5. Dovrà essere proseguito il monitoraggio olfattometrico già prescritto con l’Autorizzazione ex Dlgs 387/03 vigente, sui medesimi punti e con le medesime modalità ivi prescritte ossia:
 - C1 – perimetro sud-est dell’impianto posizione considerata a monte dell’impianto rispetto alla direzione predominante dei venti (aria ambiente);
 - C2 - vasca di stoccaggio digestato liquido (sorgente areale);
 - C3 – cumulo di digestato solido (sorgente areale);
 - C4 – perimetro nord – ovest dell’impianto posizioni considerate a valle dell’impianto rispetto alla direzione predominante dei venti (aria ambiente);
 - C5 – trincea insilati (sorgente areale);

C6 – area di installazione presidio ambientale – pastorizzatori – prevasca (aria ambiente).

Il monitoraggio olfattometrico dovrà essere eseguito, con frequenza stagionale con almeno due autocontrolli all'anno, ponendo particolare attenzione alla sorgente odorigena individuata come critica nei monitoraggi eseguiti nelle annualità passate ossia il punto C2 - vasca di stoccaggio digestato liquido.

Il monitoraggio dovrà essere condotto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13725/2004;

I risultati della prima campagna di monitoraggio eseguita a seguito del rilascio della presente AUA dovranno essere inviati ad ARPAE ed al Comune di Ozzano dell'Emilia entro un mese dalla data di conclusione della stessa, corredati da un approfondimento modellistico volto alla valutazione dell'impatto odorigeno sui recettori più prossimi all'impianto (residenti ubicati nel raggio di un chilometro dall'impianto). Dall'analisi dei risultati e delle valutazioni presentate, ARPAE potrà valutare eventuali adeguamenti strutturali di parti dell'impianto e/o potrà essere prescritto un valore massimo odorigeno alle sorgenti più impattanti.

6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. I dati annuali relativi alle autoanalisi effettuate dovranno essere inviati ad ARPAE ed al comune di Ozzano dell'Emilia.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C

Comune di Ozzano Emilia - via Pedagna n°58

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali in fosso di campagna adiacente alla proprietà, costituito dalle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, bagno, antibagno e docce con trattamento fossa imhoff e filtro batterico aerobico;

Il ciclo produttivo dell'impianto non prevede scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento che necessitino di autorizzazione specifica dell'Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e delle Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna nn.286/2005 e 1860/2006. Il Gestore di impianto è tenuto a comunicare ad ARPAE ed al Comune di Ozzano dell'Emilia ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore di impianto, è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata.

Prescrizioni

Il Titolare dello scarico dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- considerata la natura e la consistenza in A.E. dell'attività svolta (inferiore a 50 A.E.) lo scarico di acque reflue domestiche non è soggetto al rispetto di limiti di accettabilità a sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003, ma al generale rispetto delle prescrizioni operative e gestionali atte a garantire il buon funzionamento e rendimento nel tempo del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue;
- entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere inviata a Comune di Ozzano dell'Emilia ed ARPAE la seguente documentazione aggiornata:

- planimetria di dettaglio dello stato di fatto della rete fognaria che costituirà parte integrante della presente autorizzazione;
 - scheda tecnica di ciascun impianto di trattamento installato sullo scarico (fossa/e Imhoff e filtro) con indicazione dei volumi utili ai fini della depurazione (relativo calcolo di dimensionamento) con riferimento alle definizioni di Tabella A alla DGR n° 1053/03; poiché la presenza di un filtro aerobico necessiterebbe, secondo la definizione di Tabella A , punto 4 alla DGR 1053/03, l'installazione di una seconda fossa Imhoff a valle del filtro, occorrerà specificare, mediante breve relazione tecnica, se è presente e/o indicare eventuali motivi che hanno portato alla mancata realizzazione.
- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - il pozzetto di campionamento, posto a valle della seconda fossa Imhoff, dovrà essere sempre accessibile ed ispezionabile, in qualsiasi momento, da parte del personale addetto al controllo e conforme allo schema tipo del Manuale UNICHIM 92 del Febbraio'75;
 - dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, in particolare dovranno essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'impianto di filtrazione aerobico con cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - dovrà essere effettuata una costante e corretta ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.); la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei reflui non dovrà creare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari.
 - dovrà essere effettuata, se necessaria, una periodica pulizia del corpo ricettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione in corrispondenza del punto di immissione delle acque domestiche al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui;

Autorizzazione Unica Ambientale

SOC. AGRICOLA VAL BACCHETTI Sas di Giovanni Giardini &C

Comune di Ozzano Emilia - via Pedagna n°58

ALLEGATO C

Utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

In data 08/02/2016 al n. 16496, la Ditta ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato da biomassa prodotto dal seguente impianto:

- Impianto di produzione energia elettrica da biogas sito a Ozzano Emilia in via Pedagna n°58 L'ARPAE-SAC di Bologna in data 09/02/2016 ha ricevuto al PGBO/2016/1947 tale comunicazione ed ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Ozzano dell'Emilia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata si accoglie in AUA la validità della comunicazione di utilizzazione agronomica n. 16496/2016, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La Ditta è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici. In particolare l'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal DM n°5046 del 25/02/2016 che disciplina la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato. Dovranno essere rispettate le condizioni stabilite dall'art 24 comma 1 del DM 5046 del 25/02/2016, affinché il digestato prodotto dall'impianto sia sottoprodotto e non rifiuto
2. Dovrà essere giornalmente monitorato visivamente il livello dei liquidi presenti nelle vasca finale a cielo aperto di stoccaggio del digestato liquido. Qualora venga superato il battente di criticità e lo spandimento in campo non sia possibile, i reflui in eccesso dovranno essere smaltiti secondo quanto indicato dalle vigenti normative in materia di rifiuti.
3. Lo stoccaggio del digestato separato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati;
4. il digestato dovrà essere applicato ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni regionali in materia, rappresentate dal Regolamento regionale recante "Regolamento regionale n.1 del 04 Gennaio 2016 e smi
5. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione delle caratteristiche della comunicazione

vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere a svolgere gli opportuni aggiornamenti provvedendo alla modifica di detta comunicazione attraverso il portale "Gestione Effluenti" della Regione Emilia-Romagna;

6. La ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE SAC di Bologna;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.